

ASSOCIAZIONE UMANITARIA
"SOLIDARIETA' NEL MONDO" ONLUS

Via P. Tabarrani ,12 5041 CAMAIORE (Lu)

STATUTO

c.f. 91014020464 c.c.p. 14338552

c.c.b. 678746 Monte Paschi di Siena - Camaiore

IBAN: IT 31 N 01030 24600 000000678746

c.c.b. 119 Cassa di Risparmio di Lucca - Camaiore

IBAN: IT 83 Y 06200 24620 000000000119

IBAN posta

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1

Si costituisce a Camaiore (Lu) l'Associazione:

"SOLIDARIETA' NEL MONDO" ONLUS

Art. 2

Essa è una libera Associazione apolitica e apartitica senza scopo di lucro e di durata illimitata

TITOLO II

SCOPO E FINALITA'

Art. 3

Scopo dell'Associazione è quello di concorrere con aiuti e sussidi alla formazione, costruzione e funzionamento di opere sia missionarie che di carattere umanitario a favore delle popolazioni del Terzo Mondo e collaborare con tutte le Associazioni, Enti preposti o privati, in Italia e all'estero che perseguano gli stessi fini.

Art. 4

L'Associazione ha sede in Camaiore via P.Tabarrani n° 12 e con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 5

Sono soci dell'Associazione tutte le persone che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in possesso dei diritti civili, buona condotta morale ed in regola con il tesseramento sociale.

Art. 6

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del tesseramento e con le oblazioni raccolte direttamente o per tramite di altre

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- A) L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- C) IL COLLEGIO SINDACALE

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8

Le assemblee sono ORDINARIE e STRAORDINARIE.

Sono composte dai soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che abbiano tutti i diritti di cui all'Art. 5.

Art. 9

L'assemblea ORDINARIA è convocata una volta l'anno, normalmente entro il 30 aprile.

Art. 10

L'assemblea STRAORDINARIA è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o Collegio sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un decimo dei soci iscritti con pieno godimento dei diritti di cui all'Art. 5.

Art. 11

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio che potrà essere inviata con qualsiasi mezzo, compresa la consegna diretta, fax, posta elettronica o altro. La comunicazione conterrà il giorno, l'ora ed il luogo e le materie da trattare e dovrà essere inviata almeno 10 giorni prima dell'adunanza e sarà affissa nei locali della sede sociale.

Art. 12

Alla assemblea ordinaria dei soci devono essere sottoposti:

- A) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento delle attività svolte.
- B) il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario terminato ed il bilancio preventivo di quello entrante. Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale dell'associazione.
- C) la relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione contabile.
- D) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale.

TITOLO V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dalla assemblea dei soci con votazione segreta. Possono essere eletti i soci in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi i diritti di

cui all'Art. 5.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge tra i suoi componenti:

- A) IL PRESIDENTE
- B) IL VICE PRESIDENTE
- C) IL SEGRETARIO

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo al di fuori dei suoi membri nominerà un Tesoriere che curerà la regolare tenuta delle scritture contabili e predisporrà annualmente il bilancio o rendiconto annuale e durerà in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato. Il Tesoriere può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Alla costituzione dell'Associazione il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale sono composti dai soci fondatori che rimangono in carica per la durata di un anno allo scopo di consentire il normale svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 30 giorni.

La data e l'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto.

Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

In caso di assenza ingiustificata di un consigliere per tre volte consecutive il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione cooptando un altro socio.

Il Consiglio Direttivo con la maggioranza di cinque su sette può destituire uno dei suoi membri che non abbia più i requisiti corrispondenti alle finalità della associazione.

Art. 15

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per statuto non siano di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 16

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno 5 membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, con l'assistenza del segretario, eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal consigliere più anziano di età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voto (50% + 1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. In nessun caso possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno tre voti favorevoli.

TITOLO VI

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 17

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo, deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Identiche formalità devono essere esperite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 18

L'Associazione deve tenere, oltre ai libri di cui al precedente Art. 17:

- a) Il libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita del denaro, con indicazione singola del contenuto di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali documenti relativi (fatture, ricevute, lettere ecc.) con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.
- b) Il libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione come i libri sociali di cui all'Art. 17. Il libro giornale ed il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso.

Art. 19

L'Associazione può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già viste agli artt. 17 e 18.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 20

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci eletti fra i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo.

Associazioni, Enti pubblici o privati (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche).

Art. 21

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull'amministrazione della associazione, sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per le elezioni del rinnovo del Consiglio Direttivo controllandone lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più soci.

Art. 22

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nella graduatoria formatasi al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale.

Nel caso che due o più soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il socio effettivo più anziano di età.

In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indicano una assemblea straordinaria nella quale si procede all'elezione del Sindaco mancante.

Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica sino allo scadere del triennio previsto per il Collegio Sindacale.

In caso di vacanza di due Sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni. I nuovi eletti restano anch'essi in carica fino allo scadere del triennio.

Art. 23

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

TITOLO VIII

VOTAZIONI DELIBERE E SCRUTINIO

Art. 24

Le votazioni avvengono in assemblea e possono essere deliberative e consuntive.

Art. 25

In prima convocazione l'assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, può deliberare quando sia presente il (50% + 1) cinquanta per cento più uno dei soci intervenuti all'assemblea di persona.

La stessa percentuale è richiesta per la validità delle deliberazioni, qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione dopo un'ora dalla prima. In questo caso per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.

Art. 26

L'assemblea ordinaria e straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario dell'Associazione.

Art. 27

Di ogni assemblea deve essere redatto verbale a cura del segretario come previsto dall'Art. 17 del presente regolamento.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'assemblea e dal segretario dell'Associazione.

Art. 28

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal segretario; mantiene i contatti con gli Enti locali e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Art. 29

Il segretario è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione e provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede insieme al Tesoriere e sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'assemblea dei soci, alla dotazione dell'Associazione, ed esercita le funzioni di segretario in seno all'assemblea ordinaria e straordinaria e nel Consiglio Direttivo.

Art. 30

Il tesoriere è responsabile della contabilità dell'Associazione, ne risponde al Collegio Sindacale e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente a quella del Presidente su eventuale c/c bancario

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

La qualifica di socio dell'Associazione si perde per morosità per inadempienze verso l'Art. 5 del presente statuto o per espulsione dall'Associazione per gravi colpe verso la stessa.

Art. 32

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale sentito l'Organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 33

Gli utili o avanzi di gestione nonché fonti, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, pertanto gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 34

Per quanto non previsto da questo statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.